

POLIZZA N. **2157053** Cod. Ramo 8154 Cod. Agenzia 033 / 000 Cod. Produttore

**CONTRAENTE** Cod. GE22602  
 RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO SRL  
 VIA LAIASSO, 1/R  
 16141 GENOVA GE I  
 Cod. Fisc. 00260400106

**BENEFICIARIO** Cod. NE1198953  
 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  
 PIAZZALE MAZZINI, 2  
 16122 GENOVA GE I  
 Cod. Fisc. 80007350103

**CAUSALE**  
 A GARANZIA DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN GENOVA - VIA LAIASSO, 1R.  
 SI PRECISA CHE LA VALIDITA' DELLA GARANZIA CESSERA' ALLA SCADENZA SOTTOINDICATA.

**IMPORTO DELLA GARANZIA**  
 Eur 340.000,00 diconsi TRECENTOQUARANTAMILA/00#

<b>DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA</b>					Fraz. ///	Val. EUR	Cambio				
Anni	6	Mesi	11	Giorni	8	Dal	01/02/2017	Al	09/01/2024		
Premio Netto	Eur 7.628,28	Accessori	Eur 762,83	Diritti	Eur 0,00	t.d.	Imposte	Eur 1.048,89	Totale	Eur 9.440,00	

<b>PROROGHE EVENTUALI</b>						a partire dal	
Premio Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale		

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 09/02/2017

**IL GARANTE**  
 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Un Procuratore  
 Francesco Cocchiere

**IL CONTRAENTE**  
 RICUPOIL S.R.L.  
 L'Amministratore

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 3 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 4 (liberazione dall'obbligo del pagamento di supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

**IL CONTRAENTE**  
 RICUPOIL S.R.L.  
 L'Amministratore

**IL CONTRAENTE**  
 RICUPOIL S.R.L.  
 L'Amministratore

**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**  
 Si dichiara che il premio di ..... è stato incassato il .....  
 Eur 9.440,00  
**L'ESATTORE**

## Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

### PREMESSA

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito denominata GARANTE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

**Art. 1** - Il GARANTE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. Il GARANTE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

**Art. 2** - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

#### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

**Art. 3** - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito del GARANTE. In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

**Art. 4** - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

**Art. 5** - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., il GARANTE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejussorie emesse dal GARANTE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali Coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, il GARANTE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai Coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. Il GARANTE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati.

**Art. 6** - Il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del tasso ufficiale di riferimento, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

#### CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

**Art. 7** - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE.